SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1374)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1981 (V. *Stampato n.* **1868**)

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 marzo 1981

Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le forze armate dello Stato.

Art. 2.

La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in lire 5.000.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del paese.

Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Art. 3.

La legge 24 dicembre 1966, n. 1261 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.